



Segreteria Regionale Toscana - Umbria

Prot. N. 46-17/SR

Livorno, 10 Novembre 2017

Al Dottor Antonio Fullone
Provveditore Regionale A.P.
Per la Toscana e l'Umbria
Firenze

E, p.c. :

Alla Dott.ssa Santina Savoca
Direttore Casa Circondariale
Livorno

Alla Dott.ssa Pierina Conte
Direttore Ufficio Relazioni Sindacali
Amministrazione Penitenziaria
Roma

Al Signor Domenico Mastrulli
Segretario Generale Nazionale Co.S.P.
Trani

Alle Segretarie Provinciale e Locale Co.S.P.
Livorno

Oggetto: C.C. Livorno – Congedo ordinario periodo natalizio

Esimio Provveditore,

Veniamo sollecitati dal personale di polizia penitenziaria di stanza presso l'Istituto labronico, che lamenta l'anomala procedura adottata dalla direzione nel ripartire le quote di personale nella fruizione dei congedi ordinari afferenti il periodo natalizio.

Da avviso pubblicizzato in vari locali dell'istituto e che qui si allega per comodità di lettura, i periodi oggetto delle richieste sono solo due: 22/12/17 – 28.12.17 e 29/12/17 – 04/01/18.

Orbene, nonostante ciò 8 unità di polizia penitenziaria, 4 (quattro) in servizio presso la U.O.1 e 4 (quattro) in servizio presso la U.O.2 sarebbero state informate che il loro periodo di fruizione



Segreteria Regionale Toscana - Umbria

sarebbe decorso dal 4 gennaio 2018 (!) senza addurre giustificazioni plausibili (voci di corridoio riportano come causa di esclusione dai periodi loro richiesti in conformità a quanto previsto dall'avviso citato la loro assenza giustificata l'anno scorso...).

Anche se superfluo ricordiamo che il diritto del lavoratore alle ferie annuali, tutelato dall'art. 36 della Costituzione, è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa, ma altresì – come riconosciuto dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 616 del 1987 e n. 158 del 2001- al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, il quale - a prescindere dalla effettività della prestazione - mediante le ferie può partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e può vedersi tutelato il proprio diritto alla salute nell'interesse dello stesso datore di lavoro; da ciò consegue che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie ex art. 2109, cpv., del codice civile, trova un limite insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia (Cass. civ., sez. un., n. 14020/2001).

Del resto sembra coerente con principi di logica giuridica ed in sintonia con il dettato di cui all'art. 36 Cost. ritenere che allorché il lavoratore si trovi nell'assoluta impossibilità di godere del periodo di ferie (e la malattia è un fatto impeditivo indipendente dalla volontà del lavoratore), l'eventuale non ammissione all'istituto delle ferie (disposte a garanzia del lavoratore) finirebbe per ritorcersi contro lo stesso dipendente, impedendogli anche di ottenere, pur in presenza di una causa non ad esso imputabile, quanto spettante per legge.

Quindi, essendo il diritto alle ferie finalizzato non soltanto a permettere al lavoratore il reintegro delle proprie energie psico-fisiche ma anche a consentirgli lo svolgimento di attività di carattere personale, familiare e sociale, il collocamento in aspettativa per infermità - e quindi per fatto a lui non imputabile - oltre ad impedire il godimento delle ferie già maturate (cfr. Corte Cost., 30.11.1987, n. 616, relativa all'ipotesi di malattia insorta durante il periodo di fruizione delle ferie, che ne sospende il decorso), non preclude la maturazione del diritto al congedo ordinario (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 maggio 1999, n. 670).

Da ciò consegue che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie ex art. 2109 c.c., trova un limite insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia (Cass. civ., sez. un., n. 14020/2001).

Per i motivi su esposti il Co.S.P. è a chiedere urgente revisione di quanto determinato, a salvaguardia del diritto alla salute sancito dall'art 32 Cost., al diritto alle ferie annuali derivante dall'art. 36 Cost., al diritto alle pari opportunità, all'imparzialità della P.A. Come da art.97 Cost., diritti che nel caso contrario verrebbero meno, in particolare nei confronti di quel personale che lo scorso anno sono stati assenti giustificati per sopravvenuta malattia nel periodo di cui si discute in generale e nei confronti di quel personale assente lo scorso anno stesso periodo per malattia



Segreteria Regionale Toscana - Umbria

ricollegabile a causa di servizio o assenti per altri provvedimenti disposti dalla CMO in particolare o in virtù di congedo parentale.

Vista l'urgenza dettata dai tempi ormai ristretti entro i quali il personale potrebbe ancora presentare eventuali richieste, certi di Sua premura nel dettare giuste indicazioni volte anche a soddisfare le esigenze organizzative e familiari del personale, in attesa di riscontro l'occasione è gradita per l'invio di cordiali saluti.

In attesa di riscontro, si coglie l'occasione per l'invio di cordiali saluti.

Il Segretario Regionale



**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
CASA CIRCONDARIALE - UFFICIO COMANDO
- LIVORNO -**

AVVISO AL PERSONALE

Il personale che intende usufruire di congedo ordinario nei periodi di Natale e Capodanno dovrà presentare richiesta entro il 26 ottobre prossimo. Il periodo massimo concedibile è di sette giorni omnicomprensivi, nei due periodi:

I.22.12 – 28.12

II.29.12 – 4.01.2018

Le richieste saranno vagliate e decise entro il successivo 31 ottobre.

Livorno, 17.10.2017

LA DIREZIONE